



# COMUNE DI SENISE

## Provincia di Potenza

Deliberazione n. 15 del 31.07.2019

### **VERBALE COPIA DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO CON I POTERI DEL CONSIGLIO COMUNALE**

**OGGETTO: TASSA SUI RIFIUTI (TARI): APPROVAZIONE DELLE TARIFFE PER L'ANNO 2019.**

L'anno duemiladiciannove il giorno trentuno del mese di luglio alle ore 12:00 nella Casa Comunale di Senise.

#### **IL COMMISSARIO STRAORDINARIO**

nella persona del Dott. Alberico Gentile nominato con Decreto del Presidente della Repubblica in data 3.4.2019 con la partecipazione del Segretario comunale Dott.ssa Filomena Egidia Cervino, che provvede alla redazione del verbale, adotta il seguente provvedimento;

Premesso che, con deliberazione del:

- Commissario Prefettizio n. 4 del 3.4.2019 assunta con i poteri della Giunta Comunale è stato approvato il Documento Unico di Programmazione 2019/2021;
- Commissario Prefettizio n. 4 dell'8.4.2019 assunta con i poteri del Consiglio Comunale è stato approvato il Documento Unico di Programmazione 2019/2021 e il Bilancio di previsione finanziario relativo al periodo triennale 2019/2021;

Visto l'art. 1, comma 639, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, che ha istituito l'imposta unica comunale (IUC) che si compone, oltre che dell'IMU e della TASI, anche della TARI, la tassa sui rifiuti destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti;

Visti gli artt. 1 e 2 del D.L. 6 marzo 2014, n. 16, convertito in Legge 2 maggio 2014, n. 68, con i quali sono state apportate modifiche alla norma istitutiva della TARI;

Visto l'art. 9-bis, del D.L. 28 marzo 2014, n. 47, convertito in Legge 23 maggio 2014, n. 80;

Richiamato in particolare il comma 683 del sopra citato articolo 1 della Legge n. 147/2013, il quale stabilisce che: "il consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia";

Visto il D.P.R. 27 aprile 1998, n. 158, disciplinante il metodo normalizzato per definire la tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani, applicabile a norma dell'art. 14, comma 9, del D.L. 201/2011, per la determinazione della tariffa del tributo comunale sui rifiuti;

Visto il regolamento comunale per la disciplina della tassa sui rifiuti (TARI), approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n.14 del 9.10.2014;

Tenuto Conto che:

- le tariffe della tassa sui rifiuti (TARI) devono garantire, ai sensi del comma 654 dell'articolo 1 della Legge 147/2013, la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'art. 15 del D.Lgs. 36/2003, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali;
- dal costo complessivo del servizio di gestione dei rifiuti è sottratto il costo relativo alla gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche di cui all'art. 33-bis del D.L. 248/2007;
- le tariffe della tassa sono differenziate sulla base delle categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione dei rifiuti, così come definite dal vigente regolamento comunale per la disciplina della tassa sui rifiuti (TARI);
- le tariffe sono composte da una quota determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio di gestione dei rifiuti e da una quota rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, al servizio fornito ed all'entità dei costi di gestione;

Dato atto che con deliberazione del Commissario Prefettizio n. 3 dell'8.4.2019, assunta con i poteri del Consiglio Comunale è stato approvato il piano finanziario dei costi del servizio di gestione dei rifiuti ed entrate derivanti dall'applicazione della tassa sui rifiuti "TARI" per l'anno 2019 e conferma delle tariffe";

Dato atto che, il Responsabile del Settore Tecnico, a cui fa capo anche la gestione del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti urbani, con nota del 26.7.2019, trasmessa al Responsabile del Settore Contabile, ha comunicato che a seguito dell'aumento dei costi per lo smaltimento in discarica autorizzata dei rifiuti della frazione "organico" pari ad € 66,00 per tonnellata, per l'aumento dei quantitativi di rifiuti solidi urbani "indifferenziati" da conferire in discarica autorizzata nonché per l'aumento dei costi per la gestione della ex discarica comunale in contrada Palombara, per le motivazioni riportate nella citata nota, occorre procedere ad un aumento dei capitoli di spesa del servizio, quantificati complessivamente in € 59.987,16, spesa carico dell'ente;

Considerato che un aumento dei costi comporta obbligatoriamente un aggiornamento del piano finanziario approvato in sede di formazione del bilancio, in quanto l'aumento dei costi determina un adeguamento delle tariffe, al fine di ottenere l'integrale copertura del costo del servizio e un conseguenziale riequilibrio di bilancio;

Visto l'art. 1, comma 169, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296, il quale prevede che gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione e che dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento, ma in caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno;

Visto l'art. 193, comma 3, del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267, il quale prevede che per il ripristino degli equilibri di bilancio e in deroga all'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, l'ente può modificare le tariffe e le aliquote relative ai tributi di propria competenza entro i termini previsti dal regolamento di contabilità per la verifica del permanere degli equilibri di bilancio e, comunque entro il 31 luglio di ciascun anno;

Dato atto che il settore contabile ha provveduto ad aggiornare il piano finanziario per l'esercizio 2019, con i nuovi costi comunicati dal Settore Tecnico;

Esaminato il piano finanziario aggiornato per l'anno 2019 predisposto dal Comune di Senise e redatto sulla base dei costi analitici del soggetto gestore del servizio di raccolta, trasporto, spazzamento e pulizia strade, con integrazione dei costi di gestione diretta del servizio e del tributo in tutte le sue fasi sostenuti dall'Ente, approvato con deliberazione del Commissario Straordinario n. 14 del 31/07/2019, assunta con i poteri del Consiglio Comunale;

Dato atto che, secondo le risultanze del piano finanziario aggiornato, l'ammontare complessivo del costo del servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati previsto per l'anno 2019 ammonta ad € 743.174,28 e che, pertanto, l'importo complessivo dei proventi della tassa previsti per il medesimo anno deve ammontare ad € 743,174,28, pari alla differenza tra il costo complessivo del servizio di gestione dei rifiuti al netto del costo di gestione del servizio per le istituzioni scolastiche statali, risultante pari ad € 5.770,12;

Ritenuto di imputare, alle utenze domestiche il 71% del costo complessivo ed alle utenze non domestiche il 29% del medesimo costo sulla base della percentuale delle superfici fra utenze domestiche e utenze non domestiche, con riduzione del 5% circa delle superfici domestiche, in quanto alle utenze non domestiche è stato apportato un correttivo in diminuzione del 50% sulla produzione dei rifiuti provenienti dalle tali utenze, in quanto le aziende hanno a loro carico lo smaltimento dei rifiuti speciali non assimilabili;

Ritenuto di avvalersi anche per l'anno 2019, della facoltà offerta dall'ultimo periodo del comma 652, dell'art. 1, della Legge 147/2013, come modificato dall'art. 1, comma 1093 della Legge 30/12/2018, n. 145 (Legge di bilancio 2019), che consente ai Comuni la possibilità anche per l'anno 2019 l'adozione dei coefficienti di cui all'allegato 1, tabelle 2, 3a, 3b, 4a e 4b, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 158 del 1999, inferiori ai minimi o superiori ai massimi ivi indicati del 50 per cento potendo altresì non considerare i coefficienti di cui alle tabelle 1a e 1b del medesimo allegato 1, dando atto che le specifiche di attuazione sono precisamente indicate nel citato allegato tecnico.

Ritenuto pertanto, al fine di assicurare un gettito della tassa pari al totale dei costi del servizio di gestione dei rifiuti, al netto del costo per il servizio di gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche di cui all'art. 33-bis del D.L. 248/2007, di approvare le tariffe della tassa in oggetto nella misura risultante dall'allegato prospetto (ALL. A), che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, determinate in applicazione del criterio stabilito dal D.P.R. 158/99 secondo quanto risultante dall'allegato tecnico di calcolo delle tariffe (ALL. B), dando atto, al fine del contenimento tariffario complessivo rispetto alle tariffe del precedente esercizio, che i coefficienti di produttività per l'attribuzione della parte fissa e della parte variabile delle tariffe per le utenze non domestiche sono stati aumentati o diminuiti nella misura indicata dal sopra citato art. 1, comma 652, della Legge 147/2013 (min o max 50%), come specificato nel predetto allegato tecnico;

Acquisito sulla proposta della presente deliberazione il parere favorevole di regolarità tecnica espresso dal responsabile del servizio competente ed il parere favorevole di regolarità contabile espresso dal responsabile del Settore Contabile, a norma dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000;

Acquisito il parere favorevole reso dal revisore dei conti;

Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;